

## IMU ANNO 2021

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA IMU 2021
Abitazione principale classificata nelle categorie A1/A8/A9	5,9 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	Esenti
Terreni agricoli	10 per mille
Aree fabbricabili	8 per mille
Fabbricati categoria D/5	9,5 per mille
Fabbricati categoria D (esclusi D/5)	8,5 per mille
Altri fabbricati	8,5 per mille

- detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8, A/9
- detrazione di € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3, del D. Lgs. n. 969/2004, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e tutte le altre fattispecie elencate nel Regolamento comunale.

E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o non sia in uso di terzi, anche familiari, a qualsiasi titolo.

Per tale unità immobiliare deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro il termine del 30/06/2022, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Al fine dell'applicazione delle suddette disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9 comma 6 del Decreto Lgs. n. 23/2011, da presentare all'ufficio tributi entro il 30/06/2022.

L'imposta non è versata se uguale o inferiore a € 12,00 annue

Il versamento deve essere effettuato in autoliquidazione dal contribuente utilizzando il modello F24 presso le Banche o gli Uffici postali

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l'ufficio tributi telefono: 0363/356240 – 356220  
e-mail: [tributi@comune.caravaggio.bg.it](mailto:tributi@comune.caravaggio.bg.it)